



Sentenza n. 198/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Eugenio	Musumeci	Presidente
Rossella	Cassaneti	Giudice
Flavia	D'Oro	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio ad istanza di parte**, iscritto al numero **74110** del registro di Segreteria, instaurato a istanza dell'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (codice fiscale 06937950639), in persona dell'amministratore unico *pro tempore*, con sede in Napoli alla via G.B. Marino n° 1, elettivamente domiciliata in Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli (PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it) che la rappresenta e difende;

CONTRO

l'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** (codice fiscale 13756881002), in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

della **Procura regionale presso questa Sezione**.

VISTI il ricorso introduttivo e tutti gli altri atti del giudizio;

UDITI, nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, il relatore Flavia D'Oro, l'avv. Pierluigi Rispoli per A.N.M. s.p.a. e il s.p.g. Flavia Del Grosso per la

Procura regionale; non comparsa l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

FATTO

1. A seguito della declaratoria di difetto della giurisdizione ordinaria, pronunciata con sentenza n° 8389/2023 dal tribunale di Napoli, l'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) presentava ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (in sigla: AdER), evocando in giudizio anche la Procura regionale, per:

“a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità del concessionario per la riscossione, per il mancato introito della somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla cartella di pagamento n. 071 2007 01362197 43 000, emessa nei confronti del sig. Marco Piscitelli e, per l'effetto, condannare parte convenuta a pagare in favore della A.N.M. S.p.A. la somma di cui al mancato introito oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo al concessionario (02.07.2007), così come previste dall'art. 27 della Legge 689/1981 il tutto per € 181,34 ed interessi legali, su detta somma ottenuta per il credito non riscosso, a far data dalla trasmissione del ruolo alla sentenza di accoglimento dell'opposizione (03.05.2018) ed oltre ulteriori interessi da detta data al saldo;

b) per l'effetto di siffatta declaratoria, ... condannare in via accessoria ex art. 1226 c.c. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento nei confronti dell'A.N.M. S.p.A. della somma che riterrà di liquidare secondo equità, a titolo di danno di immagine, che si quantifica sin d'ora in un quintuplo dell'importo della sanzione dovuta e richiesta con l'ordinanza di

ingiunzione, ovvero nella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte dei Conti riterrà di giustizia;

c) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con l'aggiunta del rimborso spese generali dell'IVA e della C.P.A con la maggiorazione di legge del 15% sui diritti ed onorari per spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario".

L'A.N.M. esponeva nel ricorso introduttivo, a sostegno della formulata domanda, che l'inadempimento del concessionario, nell'esazione del ruolo di cui alla sopra menzionata cartella di pagamento emessa in danno di Marco Piscitelli, era da ritenersi riconducibile alla sentenza del giudice di pace di Napoli n° 16650/2018, con la quale era stata accolta l'opposizione avanzata dal predetto soggetto privato avverso la pretesa esattoriale, per intervenuto decorso del termine di prescrizione.

Più in dettaglio, la ricorrente descriveva le fasi del procedimento sfociato nella citata pronuncia del giudice di pace di Napoli in cui si constatava l'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dall'A.N.M. nei confronti del Piscitelli: procedimento dipanatosi nella contestazione a quest'ultimo della violazione dell'obbligo di munirsi di valido titolo di viaggio, nella notifica al medesimo della correlativa ordinanza ingiunzione a fronte del mancato pagamento della sanzione irrogata in misura ridotta, nell'iscrizione a ruolo ordinario della somma dovuta con maggiorazione ex art. 27 della legge n° 689/1981 il 2 luglio 2007, nella trasmissione del ruolo all'allora Equitalia Sud s.p.a. in qualità di concessionario ex lege per la riscossione coattiva del credito, nell'invio al concessionario del ruolo divenuto esecutivo, nella mancata notifica da parte dell'AdER (succeduta

ex lege ad Equitalia Sud s.p.a.) della cartella di pagamento al contravventore ovvero di altro atto interruttivo della prescrizione entro il prescritto termine quinquennale e, infine, nell'emissione della sentenza del giudice di pace di Napoli mediante cui veniva accolta l'opposizione del contribuente avverso la predetta cartella di pagamento.

Nel ricorso introduttivo A.N.M. argomentava altresì sulla sussistenza della propria legittimazione attiva, della rilevabilità nella concreta fattispecie dell'inadempimento contrattuale - e della conseguente responsabilità - della convenuta AdER, nonché della risarcibilità del danno, sia patrimoniale che d'immagine, subito dall'A.N.M. per effetto di tale inadempimento.

2. Il 20 dicembre 2023 la Procura regionale depositava le proprie conclusioni ex art. 175 c.g.c., con le quali, richiamando la sentenza n° 664/2023 pronunciata dalla Sezione con riguardo ad identica fattispecie, prospettava l'ammissibilità della domanda della ricorrente *"limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempiente dell'AdER, salva l'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018, che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010"*, restando *"invece inammissibile in questa sede la domanda risarcitoria per danno all'immagine"*.

3. Invece l'AdER, pur avendo ricevuto tramite p.e.c. (consegnata il 17 ottobre 2023 sia all'AdER stessa che all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) regolare notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva dinanzi a questa Sezione,

risultando pertanto contumace.

4. Il 28 marzo 2024 perveniva dall'ANM dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinuncia agli atti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

Alla pubblica udienza svoltasi in quella medesima data l'avv. Pierluigi Rispoli confermava la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione dello stesso; mentre il rappresentante della Procura regionale non muoveva alcuna obiezione a tal proposito.

Su tali presupposti la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

A. La fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, rappresentata dal ricorso in riassunzione presentato dall'ANM per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ADER con condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo e del danno all'immagine, rientra - come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. *ex plurimis*, sentenze nn. 172, 80 e 48 del 2024) - nella previsione dell'art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte che della legittimazione ad agire di ANM.

B. In presenza della dichiarazione di ANM di rinuncia agli atti del giudizio, quest'ultimo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

Va ricordato in proposito che la rinuncia agli atti di causa può essere fatta in ogni stato e grado del processo e produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle “*debite forme*”, ossia non

deve contenere riserve o condizioni, e deve essere fatta *“dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”*. Ciò in quanto la rinuncia *“non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l’effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio ‘negozi processuale’ con effetti estintivi”* (Sez. Giur. Appello sent. n. 381/2022).

Nel caso di specie, quand’anche il predetto art. 110 c.g.c. venga interpretato nel senso di reputare necessaria l’accettazione della parte costituita e che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, la mancata costituzione in giudizio dell’AdER fa venir meno la necessità dell’accettazione stessa (Cass. n° 6850/2011) e finanche di notificare la dichiarazione di rinuncia al convenuto stesso (Cass. n° 1168/1995): con conseguente sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio.

L’art. 110, comma 7, c.g.c. prevede altresì che la declaratoria di estinzione del processo non dia luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte di A.N.M. s.p.a.. Nulla per le spese.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024.

Il giudice estensore

(firma digitale)

(Flavia D'Oro)

Il presidente

(Eugenio Musumeci)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 05/04/2024

X Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Il funzionario
Dott.ssa Filomena Manganiello
(firma digitale)